

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 10 luglio 2004, n. 12807.

Non configura una causa di incompatibilità l'assunzione, da parte di componenti dei consigli dei comuni consorziati, di incarichi negli organi collegiali di gestione dei consorzi obbligatori fra enti territoriali.

Omissis.

I consorzi obbligatori fra enti territoriali, contemplati da leggi nazionali o regionali per il potenziamento e miglioramento di attività e servizi pubblici che non possano essere proficuamente gestiti soltanto all'interno dei confini del singolo consorzio (necessitando di una programmazione unitaria), rispondono ad una valutazione normativa di convergenza dei fini istituzionali di detti enti, con riguardo a determinate materie, nonché di opportunità di creare un'autonoma struttura organizzativa, in cui ciascun partecipante, attraverso l'organo rappresentativo, si renda portatore delle specifiche esigenze del proprio territorio, per confrontarle e coordinarle con quelle parallele degli altri partecipanti, in vista di un risultato complessivo a beneficio della collettività.

La natura e le funzioni di detti consorzi, sempre che si resti nello schema delineato dalle leggi istitutive e non si verificano situazioni atipiche o patologiche in cui uno dei consorziati assuma una posizione predominante, evidenziano che il concorso dei partecipanti nell'adozione delle delibere consortili è fisiologico, e non esprime potere di vigilanza, integrando un apporto normativamente disciplinato in un quadro di coincidenza di obiettivi. Detto concorso ed i connessi diritti e doveri, pertanto, non possono essere apprezzati in termini d'ingerenza o vigilanza di fatto, ai sensi dell'art. 63 primo comma n. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo i criteri invece operanti nei diversi casi della partecipazione del comune ad enti che abbiano scopi di lucro o comunque egoistici (v. Cass. 11 aprile 1995 n. 4168, 7 aprile 2001 n. 5216).

Correlativamente, l'inserimento, negli organi collegiali di gestione di detti consorzi, di componenti dei consigli dei comuni consorziati, previsto da norme di legge o di statuto ovvero disposto con decisione dell'assemblea consortile, configura strumento per assicurare l'indicato coordinamento di interessi convergenti, senza implicare assunzione di compiti di amministrazione in enti soggetti a vigilanza dei comuni (cfr., con riferimento alla disciplina previgente, Cass. 28 aprile 1972 n. 1332, 13 luglio 1972 n. 2353, 21 novembre 1991 n. 12537).

Omissis.